

DOCUMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE *PENSIONATO CONTESSI-SANGALLI FONDAZIONE ONLUS* DI COSTA VOLPINO AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI.

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente documento che detta le regole integrative per poter erogare il contributo straordinario in oggetto viene emanato in ottemperanza a quanto previsto da:

- articolo 118 della Costituzione italiana, in particolare il comma 4, che disciplinando il c.d. principio di sussidiarietà "orizzontale" testualmente dispone: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";
- articolo 12 rubricato "*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*" della Legge n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", come modificato dal D. Lgs. 33/2013, avente per oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- "*Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio comunale e altri benefici economici*" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 11/12/2018", esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27/04/2021 ad oggetto: "Variazione al Bilancio Preventivo 2021/2023" con la quale è stato stabilito di destinare una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti Covid all'erogazione di un contributo al "Pensionato Sangalli Contessi Fondazione Onlus" stanziando l'importo di € 30.000,00 al capitolo 12031.04.171300 del bilancio di previsione 2021 denominato "Covid -19 Contributo Pensionato Contessi";

2. **FINALITÀ.**

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 ed infine, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1 del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. situazione legata all'emergenza sanitaria COVID-19 e le conseguenti ricadute sul tessuto socio-economico impongono l'adozione di misure atte a sostenere famiglie, soggetti fragili in condizioni disagiate, a basso reddito o comunque con ulteriori e nuove esigenze emerse a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra i settori tragicamente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria ancora in corso sono senza dubbio individuabili le strutture socio assistenziali di carattere sanitario. Si ritiene di prioritaria importanza sostenere le strutture socio-sanitarie, con particolare riferimento alle RSA, che erogano un servizio pubblico essenziale di assistenza in favore di soggetti fragili, in quanto fortemente colpite dall'emergenza sanitaria in corso e dalle misure di contenimento della medesima, in special modo nella cosiddetta zona rossa, per effetto del progressivo aumento dei posti letto liberi a causa dei decessi, delle disposizioni di interdizione dei nuovi ingressi, dell'interruzione dei servizi diurni e dell'aumento dei costi. Le Residenze Sanitarie Assistenziali erogano in regime di accreditamento sia prestazioni sanitarie,

i cui costi sono sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale, sia prestazioni di carattere socio-assistenziale i cui costi sono a carico degli utenti, con eventuale compartecipazione del Comune nei casi previsti dal Regolamento Comunale vigente. Le mancate entrate e l'aumento delle spese sopra descritte, se di importo elevato, comportano il rischio concreto di un abbassamento della qualità del servizio offerto, e di un aumento dei costi delle prestazioni socio-assistenziali a carico dei cittadini.

Sul territorio comunale ha sede una Residenza Sanitaria Assistenziale, il "*Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione Onlus*" che ospita n. 80 posti letto accreditati e contrattualizzati;

Con nota acquisita al protocollo comunale al n. 21443 del 07/12/2021 il Presidente del *Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione Onlus* ha informato il Comune di Costa Volpino circa la difficile situazione economica derivante dall'emergenza sanitaria e ha chiesto un intervento di sostegno comunale.

Il presente documento **individua requisiti e criteri ulteriori rispetto alla cornice fornita dalle citate disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale** "*per la concessione di contributi, patrocinio comunale e altri benefici economici*" al fine di poter erogare un contributo straordinario quale sostegno alla RSA locale per far fronte alle difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria.

Il contributo è a fondo perduto ed erogato in relazione ai criteri specificati ai punti successivi.

3. DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è destinato alla Residenza Sanitaria Assistenziale locale, il "*Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione Onlus*", inquadrabile tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 c. 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. "*Codice del Terzo settore*".

L'ente di cui sopra, ai fini dell'ammissibilità al contributo, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituito e iscritto nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice del terzo Settore, a uno dei registri/albi attualmente previsti dalle normative di settore;
- b) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- c) aver rispettato e rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- d) non avere a proprio carico (legali rappresentanti, amministratori con delega, procuratori speciali, sindaci etc..) una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni, fatta salva l'intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) di non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici o contributi da privati per il totale delle voci per le quali si chiede il contributo.

Con la liquidazione del contributo l'ente si impegna formalmente a:

- utilizzare il contributo eventualmente assegnato interamente a copertura di spese/perdite dovute esclusivamente all'emergenza sanitaria, con esclusione di ogni altra destinazione.
- attivare servizi aperti al territorio (RSA aperta, accreditamento per servizi di supporto alla domiciliarità) anche in collaborazione con altre RSA della zona.

4. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'assegnazione del contributo è valutata sulla base ai seguenti criteri:

A) n. di posti letto accreditati contrattualizzati, non coperti e rimasti liberi a seguito delle disposizioni di contenimento dal contagio, con quantificazione documentata delle mancate entrate delle rette degli utenti del servizio **relative alla sola componente socio-assistenziale**;

B) Incremento documentato delle spese per la sanificazione dei locali e fornitura dei DPI, formazione Covid;

C) aver maturato un disavanzo di bilancio nell'anno 2020 nel 1[^] semestre 2021 **relativo alla sola componente socio- assistenziale superiore al contributo richiesto e che verrà erogato dal Comune**;

D) in caso di finanziamenti pubblici o contributi da privati , indicazione dell'importo ricevuto per le voci sopra elencate A e B.

Il contributo è riconosciuto a fondo perduto, per una percentuale massima pari al disavanzo di cui al suddetto punto C), con detrazione dell'importo di eventuali finanziamenti pubblici o contributi da privati o di cui al punto D) e comunque per un importo massimo di euro 30.000,00

4.1 Esplicitazione dei criteri

A) N. posti letto accreditati contrattualizzati, rimasti liberi e non coperti a seguito delle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio Covid-19 dal 01/03/2020 al 30/06/2021.

Si richiederà di presentare dichiarazione con indicazione di giorni di mancata copertura per ogni posto letto nel periodo sopra indicato, con indicazione della mancata entrata relativa esclusivamente alla componente socio-assistenziale (alberghiera) a carico dell'utenza.

B) Maggiori spese sostenute per sanificazione, fornitura DPI e formazione Covid-19.

Sono ammissibili le spese sostenute, dal 01/03/2021 fino al 30/11/2021, per l'acquisto di materiali e/o servizi necessari in relazione allo svolgimento delle attività/servizi in base alla normativa sul contenimento del contagio Covid-19.

A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea / scanner;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
- segnaletica;
- opere relative alla compartimentazione e alla riorganizzazione degli ambienti di lavoro;
- servizi di sanificazione di ambienti, attrezzature, automezzi, etc.
- formazione specifica per il personale dipendente, collaboratori, terzi che accedono alle strutture, etc.
- servizi di consulenza per l'adeguamento dei servizi/attività alla normativa per il contenimento dei contagi Covid-19.

Il richiedente dovrà documentare (con fatture) le spese inerenti le forniture sopra elencate sostenute nel periodo indicato esclusivamente per gli adeguamenti alla normativa Covid e non per l'attività ordinaria; a tal fine l'ente dovrà presentare anche le spese sostenute nel medesimo periodo del 2019, attestate anche tramite voce di bilancio, ai fini del controllo delle maggiori spese sostenute.

C) Disavanzo componente socio-assistenziale.

Si richiederà di dichiarare il disavanzo relativo alla componente socio-assistenziale per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2021, con dettaglio di entrate e uscite relative. Tra le entrate **dovranno essere inseriti eventuali finanziamenti da privati e quote coperte con i ricavi di eventuali altri servizi gestiti e finanziamenti pubblici a copertura parziale delle voci di cui ai precedenti punti A, B e si richiede di documentare l'importo ricevuto con la specifica delle voci finanziate.**

5. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di contributo straordinario, comprensiva di tutti gli allegati con la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa al Comune di Costa Volpino tramite pec oppure mediante consegna diretta presso l'Ufficio protocollo.

Il contributo sarà attribuito a conclusione delle procedure di valutazione con i criteri e le modalità indicate dal presente documento.

L'erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su conto corrente bancario dedicato intestato al richiedente comunicato in sede di presentazione della domanda.

È fatta salva l'applicazione, in sede di erogazione del contributo, delle eventuali ritenute erariali secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese nella domanda di contributo. Qualora dalle verifiche dovesse emergere la non veridicità dei dati dichiarati si procederà alla revoca del contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato nonché all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.